



COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

(PROVINCIA DI POTENZA)

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 23 del 08/06/2016

SETTORE FINANZIARIO

Ufficio RAGIONERIA

OGGETTO: TARIFFE TARI 2016 - PRESA D'ATTO - PROVVEDIMENTI
--

Allegati:

<u>Delibera di Giunta Comunale n. 30 2016</u>

<u>Allegato Piano tariffe</u>

Firma del Proponente
Salvatore PISANI

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO INTERESSATO

Visto per l'iscrizione all'ordine del giorno

IL SINDACO

Vista la Delibera di G.C. n. 30 del 29/04/2016 di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#), determinate sulla base delle disposizioni del [D.P.R. 158/1999](#);

Visto l'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visti gli emendamenti apportati dal D.L. 06 marzo 2014 n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" all'art. 1 della legge 27 dicembre n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della TARI;

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

Visto l'art. 34 c.2 lett.e dello Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 20.01.2003;

Visto l'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; e che l'approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato differito al 30 Aprile 2016 con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016;

Richiamato l'art. 34 c.2 lett.e dello Statuto Comunale che testualmente recita: "La Giunta in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, ... omissis... e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove";

Visto il [D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158](#), disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del [D.L. 201/2011](#), per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Visto il Regolamento comunale attualmente vigente, che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI, e la proposta di rettifica presentata;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2016;

Tenuto conto che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della [Legge 147/2013](#), la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del [D.Lgs. 36/2003](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#);
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2015 ammonta ad euro 487.681,63.

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#), di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto

(ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal [D.P.R. 158/99](#);

Dato atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della [Legge 147/2013](#), quantificabile per l'anno 2016 in trova copertura in parte mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti ed in parte sul bilancio di previsione dell'anno 2016 con finanziamento di risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Vista la deliberazione che ha approvato le tariffe Tari nella quale si prevedeva, relativamente ad alcune categorie di utenze non domestiche ed in particolare a carico di attività quali ristoranti, pizzerie, bar, caffè, trattorie, birrerie, pub etc....una riduzione per l'anno 2016, per tali categorie del 20%;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

Visto il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

Vista la Legge 208/2015, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Visto lo Statuto dell'Ente, ed in particolare l'art. 34 relativo alle competenze in capo alla Giunta Comunale;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che, per l'anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#), sono quelle indicate nell'allegato alla deliberazione di G.C. n. 30 del 29/04/2016, che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del [D.P.R. 158/1999](#);
3. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 29/04/2016;
4. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della [Legge 147/2013](#), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del [D.Lgs 504/92](#), commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5%;
6. Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Di demandare al competente ufficio tributi l'adozione dei provvedimenti consequenziali attuativi delle disposizioni stabilite con il presente atto;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

VISTA la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale in oggetto presentata in data 08/06/2016 dall'SINDACO CUPPARO Francesco

Visto l'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, c. 1, lettera b), legge 213/2012

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Il Responsabile dell'Ufficio
Salvatore PISANI

Francavilla in Sinni, lì 08/06/2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

VISTA la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale in oggetto presentata in data 08/06/2016 dall'SINDACO CUPPARO Francesco

Visto l'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, c. 1, lettera b), legge 213/2012

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Salvatore PISANI

Francavilla in Sinni, lì 08/06/2016
